

Roma 28 novembre 2005.

Prot. n. 3313/2005/F/mgt  
**Circolare n. 18/2005**

AI PRESIDENTI  
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

AI MEMBRI  
DEL COMITATO CENTRALE

AI MEMBRI DEL COLLEGIO  
DEI REVISORI DEI CONTI

L O R O S E D I

**OGGETTO: A) Amministrazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani – Modalità e termini di pagamento del contributo annuo dovuto dagli Ordini Provinciali (art. 14 D.Lgs.C.P.S. n. 233/46) – Chiarimenti.**  
**B) Amministrazione degli Ordini Provinciali dei Veterinari – Modalità e termini di pagamento del contributo annuo dovuto dagli iscritti (art. 4 D.Lgs.C.P.S. n. 233/46) – Chiarimenti.**

Caro Presidente,

in riferimento agli argomenti indicati in oggetto, facendo seguito alle precedenti circolari emanate ed alla luce anche delle richieste di chiarimenti pervenute in sede, la Federazione interviene con l'intento di ribadire le modalità ed i termini di pagamento in proprio favore dei contributi annui dovuti dagli Ordini Provinciali, nonché di offrire a questi ultimi indicazioni in materia circa le modalità ed i termini di riscossione del contributo annuo previsto a carico degli iscritti.

./.

**A) Amministrazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani – Modalità e termini di pagamento del contributo annuo dovuto dagli Ordini Provinciali (art. 14 D.Lgs.C.P.S. n. 233/46) – Chiarimenti.**

La Federazione Nazionale, ente pubblico non economico con autonomia patrimoniale e finanziaria e con caratteristiche di autonomia e di indipendenza nei confronti dell'ordinamento statale, è dotata di autogoverno e di auto-amministrazione ed ha il potere di decidere direttamente (attraverso le assemblee) le questioni essenziali della vita dell'ente. Ed è proprio nel quadro della autonomia in materia amministrativa che deve leggersi quanto disciplinato all'art. 14 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46 in virtù del quale il Comitato Centrale delibera, e l'assemblea rappresentata dal Consiglio Nazionale approva, l'ammontare del contributo dovuto dagli Ordini Provinciali per le spese di funzionamento della FNOVI.

Attualmente, quale risultato di una semplice conversione in Euro, l'ammontare di detto contributo è di **€ 38,73** per ogni iscritto: in occasione del Consiglio Nazionale dell'aprile 1999 fu approvata una delibera che prevedeva la possibilità di effettuare il pagamento del suddetto contributo da parte degli Ordini in due ratei, e precisamente al 30 giugno ed al 31 ottobre di ogni anno.

Con l'intento di fugare tutte le incertezze circa la corretta determinazione dell'esatto ammontare del contributo annuo, si ribadisce quanto segue. L'ammontare annuo si determina sulla base del numero degli iscritti nell'Albo professionale presenti al 1° gennaio di ogni anno. Al totale così determinato devono aggiungersi le quote dovute dai nuovi iscritti nell'anno solare, intendendo per nuovi iscritti i neo laureati ed abilitati, i quali si iscrivono per la prima volta in assoluto all'Albo professionale gestito da ciascun Ordine. Al totale così determinato non devono invece sottrarsi le quote degli iscritti che richiedono la cancellazione o che sono cancellati d'ufficio (morte, morosità, a seguito di un procedimento disciplinare).

Un discorso a parte deve farsi per gli iscritti all'Albo professionale che si trasferiscono da provincia a provincia: in questo caso, ed indipendentemente dalla data del trasferimento, il pagamento della quota di contributo di competenza della FNOVI resta in capo agli Ordini di "provenienza": nulla è dovuto dagli Ordini di "arrivo" i quali muteranno il totale dei propri iscritti (sul quale poi calcolare la quota di spettanza della FNOVI) solo nell'anno solare successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento.

Appare opportuno con l'occasione chiarire che il contributo di spettanza della Federazione è dovuto per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non suscettibile di frazionamento e si coglie l'occasione per ribadire, infine, che la quota di competenza della Federazione è sempre dovuta, e questo a prescindere dall'effettiva riscossione del contributo da parte dell'Ordine provinciale.

**B) Amministrazione degli Ordini Provinciali – Modalità e termini di pagamento del contributo annuo dovuto dagli iscritti (art. 4 D.Lgs.C.P.S. n. 233/46) – Chiarimenti.**

Le stesse considerazioni innanzi espresse in materia di auto-amministrazione sono applicabili in capo ai Consigli direttivi degli Ordini Provinciali i quali autonomamente stabiliscono la tassa annuale entro i limiti per la propria gestione, così come la tassa di prima iscrizione all'Albo e la tassa per il rilascio di certificati.

Nella determinazione ed individuazione delle proprie esigenze di gestione, il Consiglio Direttivo dell'Ordine può anche deliberare, avvalendosi della potestà regolamentare disciplinata dall'art. 35, comma 1, D.P.R. 221/50, di prevedere una riduzione della tassa annuale in favore, ad esempio, dei neo iscritti o degli iscritti che abbiano superato i 70anni di età, purché ciò non vada ad incidere sulla determinazione dell'ammontare del contributo di competenza della Federazione.

Si precisa che la tassa richiesta ai propri iscritti è per sua natura indivisibile ed è pertanto dovuta in ogni caso per intero, né dagli iscritti può essere richiesta la restituzione di ratei non maturati a seguito, ad esempio, di cancellazione.

In riferimento alle ipotesi di trasferimenti ad altro Ordine nel corso dell'anno, avendo verificato l'esistenza sul territorio di consuetudini diverse, si richiama l'attenzione a quanto disciplinato dall'art. 10, comma 3, lett. c), del DPR 221/50 che attribuisce al Presidente dell'Ordine nel cui Albo si trovi l'iscritto richiedente il trasferimento, il potere di rilascio di un certificato attestante, tra le altre, gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli artt. 4, 14 e 21 del DLgsCPS n. 233/46. Da tale norma, e in coerenza con quanto già illustrato nel paragrafo precedente, si deduce che i pagamenti dei contributi dell'anno, indipendentemente dalla data del trasferimento, sono a favore dell'Ordine di "provenienza" e che niente è previsto come dovuto all'Ordine di "arrivo". Ne consegue che il sanitario che trasferisce la propria iscrizione in un altro Ordine professionale provinciale deve pagare la tassa annuale nella sua interezza all'Ordine di provenienza, e non ha diritto a recuperare o a trasferire i ratei non maturati della tassa in questione in favore dell'Ordine di arrivo.

Appare nuovamente opportuno con l'occasione chiarire che tale contributo è dovuto per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non suscettibile di frazionamento.

Confidando di aver evaso le richieste dei delucidazioni in argomento e restando a disposizione qualora si rendessero necessari ulteriori interventi, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott. Domenico D'Addario)

